



Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice

Importi ridotti ai sensi dell'art. 28, comma 8 del D.M. n.

Valore della lite	Spese di avvio (per ciascuna parte)	Spese di mediazione (per ciascuna parte)	Totale (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso	€ 32,00 + I.V.A.*	€ 48,00 + I.V.A.*	€ 80,00 + I.V.A.*
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio	€ 60,00 + I.V.A.*	€ 96,00 + I.V.A.*	€ 156,00 + I.V.A.*
Superiore a € 50.000,00, indeterminato o indeterminabile alto	€ 88,00 + I.V.A.*	€ 136,00 + I.V.A.*	€ 224,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale

Valore della lite	Spese di avvio (per ciascuna parte)	Spese di mediazione (per ciascuna parte)	Totale (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00 e indeterminabile basso	€ 40,00 + I.V.A.*	€ 60,00 + I.V.A.*	€ 100,00 + I.V.A.*
Da € 1.000,01 a € 50.000,00 e indeterminabile medio	€ 75,00 + I.V.A.*	€ 120,00 + I.V.A.*	€ 195,00 + I.V.A.*
Superiore a € 50.000,00, indeterminato o indeterminabile alto	€ 110,00 + I.V.A.*	€ 170,00 + I.V.A.*	€ 280,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

Sono altresì dovute e versate le spese vive per la convocazione delle parti nella misura di **Euro 4,58 + I.V.A. per ogni raccomandata a/r** inviata dall'Organismo per la convocazione delle parti

Le indennità devono essere versate:

- dalla parte istante al momento del deposito della domanda,
- dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento.

Non sono dovuti ulteriori importi quando il primo incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi.

Quando il primo incontro si conclude con la conciliazione e quando la procedura di mediazione prosegue con incontri successivi al primo, sono dovute e versate da ciascuna parte le ulteriori spese di mediazione, detratte le indennità e spese per il primo incontro.

SPESE DI MEDIAZIONE

Mediazioni obbligatorie o demandate dal giudice

Importi ridotti ai sensi dell'art. 28, comma 8 del D.M. n.

Valore della lite	Minimi (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00	€ 64,00 + I.V.A.*
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 128,00 + I.V.A.*
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 232,00 + I.V.A.*
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 352,00 + I.V.A.*
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 576,00 + I.V.A.*
Da € 50.000,01 a € 150.000,00	€ 960,00 + I.V.A.*
Da € 150.000,01 a € 250.000,00	€ 1.200,00 + I.V.A.*
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.000,00 + I.V.A.*
Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	€ 3.120,00 + I.V.A.*
Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 3.680,00 + I.V.A.*
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore è INDETERMINABILE si applica lo scaglione da € 50.000,01 ad € 150.000,00.

Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale

Valore della lite	Minimi (per ciascuna parte)
Fino a € 1.000,00	€ 80,00 + I.V.A.*
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	€ 160,00 + I.V.A.*
Da € 5.000,01 a € 10.000,00	€ 290,00 + I.V.A.*
Da € 10.000,01 a € 25.000,00	€ 440,00 + I.V.A.*
Da € 25.000,01 a € 50.000,00	€ 720,00 + I.V.A.*
Da € 50.000,01 a € 150.000,00	€ 1.200,00 + I.V.A.*
Da € 150.000,01 a € 250.000,00	€ 1.500,00 + I.V.A.*
Da € 250.000,01 a € 500.000,00	€ 2.500,00 + I.V.A.*
Da € 500.000,01 a € 1.500.000,00	€ 3.900,00 + I.V.A.*
Da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00	€ 4.600,00 + I.V.A.*
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00	€ 6.500,00 + I.V.A.*

*ove dovuta

Per le mediazioni di valore superiore ad € 5.000.000,00 per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore è INDETERMINABILE si applica lo scaglione da € 50.000,01 ad € 150.000,00.

I valori indicati in tabella sono quelli minimi previsti dal D.M. n. 150/2023 che la Camera di Commercio di Caltanissetta ha adottato nella fase di prima applicazione e potranno essere oggetto di futura revisione nel caso ciò si riterrà necessario.

La domanda di mediazione contiene l'indicazione del suo valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. Da 10 a 15 del C.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile la domanda indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

L'atto di adesione che introduce un'ulteriore domanda ne indica il valore in conformità ai criteri previsti dagli artt. Da 10 a 15 del C.p.c.. Quando tale indicazione non è possibile l'atto di adesione indica le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore.

Quando la domanda o l'atto di adesione non contengono le indicazioni di cui ai paragrafi precedenti, o le parti non concordano sul suo valore, o sono stati applicati in modo errato i criteri previsti dagli artt. Da 10 a 15 del C.p.c., il valore della lite è determinato dall'Organismo con atto comunicato alle parti.

Il valore della lite può essere nuovamente determinato dal Responsabile dell'Organismo, su indicazione delle parti o su segnalazione del Mediatore, quando sopravvengono nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati dalle parti nel corso del procedimento.

Il valore dell'accordo di conciliazione è determinato, quando necessario, sulla base dei criteri di cui ai commi da 1 a 4 dell'art. 29 del D.M. n. 150/2013. Quando l'accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, il Responsabile dell'Organismo ne determina il valore dandone comunicazione alle parti.

In caso di conciliazione al primo incontro, le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese per il primo incontro, sono maggiorate del 10%.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza conciliazione sono dovute le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese per il primo incontro.

In caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le ulteriori spese di mediazione, detratte le spese per il primo incontro, sono maggiorate del 25%.

Le parti sono solidalmente obbligate a corrispondere all'Organismo di Mediazione le ulteriori spese di mediazione in caso di conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al primo.

Ai fini della individuazione dei soggetti tenuti al pagamento delle spese di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi, il Responsabile dell'Organismo li considera come una parte unica.